

Segnalazione per il Servizio Novità

(a cura del dr. Vittorio Pazienza)

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termine di durata massima della custodia cautelare - In genere - Udienza preliminare – Ordinanza di trasmissione degli atti al p.m., ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., per l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio - Decorrenza "ex novo" dei termini di durata massima - Esclusione.

In tema di estinzione della custodia cautelare per il decorso dei termini di durata massima, la Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che i termini stabiliti dall'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente qualora, nel corso dell'udienza preliminare, il giudice – ritenendo che per il reato contestato debba procedersi con citazione diretta a giudizio – pronunci ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., per l'emissione del decreto di citazione.

Sezione Seconda, udienza 08/09/2016 (dep. 14/10/2016), n. 43666, Presidente M. Cammino, Estensore M.M. Alma.